

## INIZIATIVA PARLAMENTARE

presentata nella forma elaborata dai rappresentanti del Partito socialista autonomo, del Partito socialista ticinese e del Partito del lavoro, per la riforma parziale della legge della scuola

(del 6 marzo 1972)

I sottoscritti deputati dei gruppi parlamentari

- del Partito del lavoro,
- del Partito socialista autonomo,
- del Partito socialista ticinese,
- considerate le sanzioni decise dalle Autorità cantonali o da quelle comunali contro docenti ritenuti colpevoli di aver introdotto nella scuola :
  - a) contenuti non contemplati dai programmi ufficiali (che lasciano tuttavia, a parole, margine all'autonomia pedagogico-didattica degli insegnanti),
  - b) metodi fondati sui principi della « pedagogia attiva »,
- ritenuto che quelle sanzioni furono comminate sulla base di una interpretazione unilaterale di articoli di legge che non definiscono in misura sufficientemente chiara la posizione del docente nell'ordinamento giuridico vigente,
- dichiarano di condividere e sostenere l'azione condotta dal « Collettivo dei docenti contro la repressione nella scuola »,
- denunciano come antidemocratica la strumentalizzazione dell'opinione pubblica organizzata dal « Comitato per la salvaguardia della scuola ticinese » e dalla Associazione degli industriali ticinesi (AITI),
- e, ritenuta urgente la revisione parziale della legge della scuola del 29 maggio 1958 sia per definire la posizione dell'insegnante e i suoi diritti
  - a garanzia del suo posto di lavoro,
  - a garanzia della sua autonomia pedagogico-didattica,sia per stabilire alcune norme iniziali inderogabili per favorire la partecipazione dei genitori e degli studenti alla gestione della scuola e degli istituti scolastici, valendosi delle facoltà loro concesse dal Regolamento del Gran Consiglio presentano la seguente

## INIZIATIVA LEGISLATIVA ELABORATA

quale contributo al dibattito aperto tra i docenti nella riunione preliminare indetta dal Dipartimento della pubblica educazione il 23 febbraio u.s. e quale prima espressione concreta della loro concezione della scuola e delle sue funzioni.

*Partito del lavoro*

*Partito socialista autonomo*

*Partito socialista ticinese*

Cavagna

Bezzola — Carloni —  
Galli — Krähenbühl —  
Luisoni — Martinelli

Ballinari — Chiesa —  
Frigerio — Glattfelder  
— Wyler

**Modificazione di alcuni articoli della legge della scuola  
del 29 maggio 1958**

Titolo primo

DISPOSIZIONI GENERALI

**Art. 5:** testo attuale

Commissione cantonale degli studi e sottocommissioni.

Il DPE è assistito dalla Commissione cantonale degli studi composta del direttore del DPE, che la presiede, e di otto a dieci membri nominati dal Consiglio di Stato.

(.....)

Il Consiglio di Stato nomina inoltre tre sottocommissioni, di tre o cinque membri, rappresentanti i tre ordini di insegnamento: obbligatorio, secondario e professionale, (...)

(.....)

**Art. 6:** testo attuale

Compiti della Commissione cantonale degli studi e delle sottocommissioni.

La Commissione cantonale degli studi assicura il contatto della scuola con le famiglie e la popolazione del Cantone; è organo di consulenza del DPE sulle questioni d'ordine didattico e amministrativo, sui problemi generali relativi all'istruzione pubblica, e specialmente sull'indirizzo, sui programmi, sui libri di testo, sulla creazione, modificazione, soppressione di scuole o cattedre.

Le Sottocommissioni propongono o preavvisano mediante rapporti scritti od orali intorno a oggetti riguardanti i campi di loro competenza.

*Nota ad articoli 5 e 6:*

Entrambi gli articoli sono integralmente abrogati.

Essi stabiliscono il principio fondamentale del contatto fra scuola e famiglia. Tale principio non ha però trovato attuazione pratica attraverso la Commissione cantonale.

Si impone pertanto la sostituzione di tali articoli con un art. 5 nuovo che favorisca il contatto fra scuola e famiglia.

La partecipazione delle famiglie alla vita della scuola viene inoltre favorita dagli articoli 109, 121 e 153 bis, nuovi.

**Art. 5:** testo nuovo

*Riunioni dei genitori*

*Ogni docente ha la facoltà di convocare in riunione i genitori dei suoi allievi.*

*Nelle scuole obbligatorie queste riunioni devono essere convocate almeno tre volte all'anno o su richiesta dei genitori.*

**Art. 8:** testo attuale

Durata in carica dei membri.

(.....)

*Nota ad art. 8:*

Questo articolo viene integralmente abrogato a seguito dell'abrogazione degli articoli 5 e 6.

**Art. 8:** testo nuovo

*Finalità della scuola.*

*La scuola moderna deve sapere e potere sviluppare un proprio rapporto dialettico con la società, i suoi problemi, i suoi contrasti e le sue solu-*

*zioni, quale elemento vivo, e quindi critico, di coscienza e di conoscenza della realtà della vita moderna e di partecipazione alla costruzione di una società più giusta, di un mondo più libero e di una civiltà più umana.*

*I suoi programmi e i suoi metodi di insegnamento devono quindi mirare particolarmente :*

- a) a educare i giovani a una concezione critica e sociale dei diritti e dei doveri dell'uomo e quindi a un comportamento responsabile di ciascuno di fronte ai grandi problemi attuali della difesa della vita, della natura, della civiltà e delle libertà umane ;*
- b) a considerare in questo quadro, e quindi sotto l'aspetto sociale, i problemi del lavoro e della relativa preparazione teorica e pratica, quale libera scelta personale che la scuola deve favorire in tutti i suoi gradi, correggendo gli scompensi socio-culturali che ai vari livelli potessero pregiudicare le future opzioni negli studi e nell'attività operativa dei giovani ;*
- c) a rendere vivo, appassionandovi gli studenti a riscoprirlo con lo studio personale e di gruppo secondo i vari loro gradi di maturità, il tessuto storico delle grandi culture e civiltà umane e delle grandi scoperte dell'ingegno e del lavoro, evitando ogni freddo nozionismo e badando, in ogni ordine di scuola, che lo studente sia preparato ad affrontare con sicurezza la formazione scolastica e professionale successiva ;*
- d) a considerare criticamente la continua evoluzione del contesto mondiale dell'economia, delle scienze, della tecnologia, delle dottrine sociali e morali che coinvolge gli interessi stessi del discente e del docente impegnandoli in una continua verifica dei contenuti e delle forme di ciò che si intende con i termini di istruzione, formazione e cultura ;*
- e) a stimolare nello studente lo spirito critico e quindi l'autonomia morale di fronte ai fatti della vita e, nello stesso tempo, il rispetto per l'opinione altrui e per le differenze individuali ;*
- f) ad acquisire al giovane gli strumenti fondamentali di analisi e di conoscenza della realtà storica e naturale e dei mezzi (tecnologia, lavoro, organizzazione sociale) atti a far progredire la condizione dell'uomo ;*
- g) a considerare lo studio quale processo dialettico che vicendevolmente impegna docenti e discenti in una ricerca di tipo seminariale e interdisciplinare in cui sia dato il necessario rilievo allo studio delle tecnologie e alle relative pratiche operative e di laboratorio ;*
- h) a sviluppare i principi di una reale democrazia nel corpo del personale insegnante e degli studenti favorendo il pieno diritto di ricorso a discussioni assembleari e all'autonomia di iniziative culturali, politiche e sindacali sia per gli insegnanti che per gli studenti.*

**Art. 9 :** testo nuovo

*Regolamenti e programmi.*

*Previa consultazione di tutte le componenti della scuola, il Consiglio di Stato emana i regolamenti d'applicazione della presente legge, e stabilisce i programmi di insegnamento indicativi per ogni ordine di scuola.*

**Nota ad art. 9 :**

**A differenza dell'attuale art. 9, il nuovo testo prevede la consultazione di tutte le componenti della scuola quanto all'emanazione dei regolamenti d'applicazione.**

I programmi vengono qualificati come indicativi, analogamente a quanto già affermato nelle « Avvertenze » dei programmi per le scuole obbligatorie emanate dal DPE.

**Art. 12 :** testo attuale

Sussidi didattici.

Le norme circa i libri di testo e il materiale scolastico sono stabilite dal DPE.

testo nuovo

*Sussidi didattici.*

*Il DPE stabilisce gli elenchi indicativi del materiale scolastico e didattico, in particolare dei libri di testo.*

**Nota ad art. 12 :**

La scelta del sussidio didattico compete a coloro che ne fanno uso, ovvero ai docenti e, avuto riguardo alla loro maturità, agli allievi, come previsto dal nuovo testo degli articoli 109, 121 e 153 bis.

A titolo di esempio si rinvia alla circolare 5 febbraio 1969 della Direzione generale dell'istruzione elementare del Ministero italiano della pubblica istruzione, dove si prevede che l'adozione dei libri di testo viene stabilita dal collegio degli insegnanti.

**Art. 13 :** testo attuale

Aggiornamento e perfezionamento dei docenti.

Annualmente hanno luogo corsi di perfezionamento per docenti dei diversi ordini di scuole, di regola della durata di due settimane.

Il Dipartimento stabilisce ogni anno quali docenti e di quale ordine di scuola devono essere chiamati: di regola saranno formati gruppi di studio omogenei e ripartiti in diverse località.

I corsi trattano alternativamente problemi teorici e pratici della scuola. Essi sono completati con conferenze e lezioni che mirano all'arricchimento culturale dei partecipanti.

La frequenza dei corsi è obbligatoria.

I docenti che hanno partecipato o dichiarano di voler partecipare a corsi di perfezionamento facoltativi analoghi a quelli previsti dall'art. 14 possono dal Dipartimento essere dispensati dalla frequenza dei corsi obbligatori organizzati dal Cantone.

Il regolamento fissa l'epoca, il turno, le modalità dell'organizzazione e le eventuali indennità.

**Art. 13 :** testo nuovo

*Il Dipartimento e i Comuni garantiscono ad ogni docente il perfezionamento e l'aggiornamento professionale, in particolare mediante l'istituzione di corsi periodici, nonché mediante l'attribuzione di sussidi per la partecipazione a questi o altri corsi prescelti dal docente.*

*Ogni anno il Dipartimento può organizzare corsi a partecipazione obbligatoria. Le modalità e il contenuto di tali corsi vengono stabiliti dal Dipartimento tenendo conto dell'opinione dei docenti interessati, debitamente interpellati. Essi possono istituire a tale scopo dei comitati organizzativi.*

*I docenti che partecipano a corsi di perfezionamento facoltativi analoghi a quelli previsti dall'art. 14 possono dal Dipartimento essere dispensati dalla frequenza dei corsi obbligatori organizzati nel Cantone. In tutti gli ordini di scuola i docenti hanno diritto a un congedo di studio annuale ogni sette anni d'insegnamento.*

**Art. 15 :** testo attuale riveduto

I docenti delle scuole obbligatorie sono riuniti dai *consulenti didattici almeno* una volta all'anno, per circondario o per ordine di scuole, per una giornata di studio.

La partecipazione è obbligatoria : i docenti hanno diritto alle indennità stabilite per i dipendenti dello Stato.

*Il contenuto e le modalità organizzative di tali corsi vengono stabiliti tenendo conto delle opinioni espresse dai docenti interessati, debitamente interpellati.*

**Art. 17 :** testo attuale riveduto

Diritto applicabile ai docenti cantonali e comunali *nella misura in cui non vi deroghi la legislazione scolastica*, ai docenti sono applicabili le norme contenute nelle leggi che regolano l'ordinamento e gli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti e nelle leggi relative alla cassa pensioni.

**Nota ad art. 17 :**

L'aggiunta all'inizio dell'articolo, che per il resto rimane invariato rispetto alla sua versione originaria, esprime il carattere di legge speciale della legge della scuola, che prevale quindi nei confronti di altre leggi. Tale precisazione è necessaria in considerazione della funzione speciale cui è chiamato il docente rispetto a quella cui è chiamato il funzionario in genere.

**Art. 17 bis :** nuovo

*Incarico.*

*Per ogni ordine di scuole l'Autorità competente designa un incaricato :*

- a) quando il titolare ha ottenuto un congedo della durata superiore a sei mesi ;*
- b) quando il posto rimane vacante e non è più possibile aprire un concorso per la regolare nomina di un titolare ;*
- c) quando la partenza del docente, in seguito a dimissioni, avviene durante l'anno scolastico, ma non negli ultimi quattro mesi di scuola ;*
- d) nei casi previsti dall'art. 80 L.S.*

*Dopo che una docenza è stata espletata da un incaricato nel corso di due anni scolastici consecutivi, l'Autorità di nomina è tenuta ad aprire il concorso per la nomina di un titolare per la docenza vacante.*

**Note ad art. 17 bis :**

Il testo del capoverso 1 corrisponde al cpv. 11 dell'art. 67 del Regolamento scuole obbligatorie. Detta norma viene trasferita nella L.S., affinché l'istituto dell'incarico venga regolato per ogni ordine di scuola.

Unica modifica apportata all'art. 67 cpv. 11 R.S.O. consiste nello stralcio delle parole « senza stipendio », in quanto il nuovo art. 13 L.S. non prevede un tale tipo di congedo.

Il capoverso secondo è nuovo e nasce dalla necessità di porre dei limiti al permanere di situazioni provvisorie che durano molti anni consecutivi.

**Art. 17 ter :** testo nuovo

*Trasferimento del docente.*

*Per esigenze eccezionali di amministrazione, il Consiglio di Stato può decretare il trasferimento di un docente da una sede all'altra.*

*Di regola, i trasferimenti non avverranno nel corso dell'anno scolastico nè durante il primo anno di nomina per ogni sede.*

*Nel caso di docenti di nomina comunale o consortile il Dipartimento può concedere lo scambio d'insegnanti in scuole di identico grado, quando vi sia accordo fra i docenti e i municipi o le amministrazioni interessate.*

*La decisione del trasferimento deve essere motivata ed è appellabile al Tribunale cantonale amministrativo.*

*Le spese occasionate dal trasferimento devono essere integralmente riscaldate.*

*Note ad art. 17 ter :*

Il primo capoverso dell'art. 17 ter rende inapplicabile al docente l'art. 9 dell'ordinamento funzionari e docenti, secondo il quale un docente poteva essere trasferito dall'insegnamento a funzione amministrativa. Tale misura sarebbe infatti di eccezionale gravità per il docente, per cui deve essere adottata soltanto quando vi siano motivi tanto gravi da giustificare il licenziamento.

I capoversi secondo e terzo corrispondono ad analoghe norme stabilite dall'art. 10 dell'ordinamento funzionari e docenti.

L'ultimo capoverso è destinato a evitare che anche le conseguenze finanziarie del trasferimento debbano essere sopportate dal docente, ovviamente ad esclusione dei casi in cui il trasferimento sia avvenuto su richiesta stessa del docente.

*Art. 17 quater : testo nuovo*

*Rapporti e modalità d'inchiesta*

*Ogni inchiesta ordinata dall'Autorità a carico di un docente di nomina cantonale o comunale viene affidata a un collegio di tre membri, l'uno designato dall'Autorità, l'altro dall'interessato e il terzo dai primi due membri.*

*Sotto comminatoria di nullità, ogni docente riceve immediatamente copia di tutti i giudizi e rapporti redatti sul suo conto da parte delle Autorità o dai loro delegati.*

*Il docente ha facoltà di formulare le sue osservazioni nel termine di quindici giorni dall'avvenuta intimazione.*

*Il docente ha diritto di esaminare gli atti, nonché di ottenere copia ovvero fotocopia degli stessi nell'ambito di ogni inchiesta o procedimento amministrativo promossi a suo carico.*

*Nell'ambito di ogni inchiesta o procedimento amministrativo il docente può farsi assistere da un legale, che ha diritto, in particolare, di presenziare all'assunzione delle prove (audizione dell'interessato e di testimoni, ispezioni, ecc.).*

*Note ad art. 17 quater :*

La norma prevista dal primo capoverso garantisce al docente uno svolgimento più oggettivo dell'inchiesta, che molto spesso ha carattere peritale dal punto di vista pedagogico e che invece attualmente viene quasi sempre eseguita da funzionari del DPE, ossia da funzionari subalterni della stessa Autorità che prenderà la decisione definitiva, in concreto il DPE o il Consiglio di Stato.

Viene inoltre codificato un principio sancito dalla giurisprudenza del Tribunale federale, secondo cui l'Autorità non può fondare provvedimenti nei confronti di un dipendente sulla base di documenti tenuti celati all'interessato, così da impedirgli di prendere immediatamente posizione al riguardo. Se la procedura stabilita dal capoverso secondo non viene rispettata, il documento si ha per non avvenuto e va pertanto stralciato dall'incarto.

Il diritto d'informazione fa parte dei diritti della difesa del docente oggetto di un procedimento amministrativo. Si tratta di un diritto già oggi riconosciuto dalla legge cantonale di procedura per le cause amministrative (art. 20) e dal Codice di procedura penale (art. 58). La medesima osservazione vale per l'assistenza legale.

## Titolo secondo

### CASE DEI BAMBINI

Art. 28: testo attuale

#### Vigilanza

Il Municipio esercita sulle case dei bambini una continua vigilanza direttamente o per mezzo della delegazione scolastica o di una Commissione speciale cui possono essere aggiunte visitatrici con compiti speciali.

Art. 28: testo nuovo

#### Vigilanza amministrativa

*L'amministrazione della Casa dei bambini incombe al Municipio che la esercita direttamente ovvero per il tramite della Delegazione scolastica oppure di una speciale Commissione.*

Nota ad art. 28:

La pedagogia moderna conferisce particolare importanza all'insegnamento impartito nelle case dei bambini, insegnamento che necessita di una grande conoscenza specialistica.

E' necessario adeguarsi a questa evoluzione della scienza pedagogica togliendo ogni competenza pedagogica e didattica dalle mani delle Autorità comunali, come già previsto dall'art. 107 cpv. 2 della presente legge per quanto concerne la scuola obbligatoria.

Art. 29: testo attuale

#### Ispettrice delle case dei bambini

Il Dipartimento esercita la sorveglianza per mezzo di una ispettrice che ha l'obbligo di visitare le case dei bambini, di sorvegliarne l'andamento e di curarne l'incremento.

L'ispettrice ha le competenze e i doveri che la presente legge e i relativi regolamenti stabiliscono per gli ispettori scolastici.

Art. 29: testo nuovo

#### Consulenti didattiche

*Per ogni Distretto le maestre delle case dei bambini designano una loro collega cui affidare la funzione di consulenza e coordinamento pedagogico.*

*La durata in funzione è di tre anni ed è rinnovabile.*

Nota ad art. 29:

I docenti licenziati dalla scuola magistrale e nominati in una scuola sono ritenuti idonei al delicato e importante compito dell'educazione degli allievi.

Tale considerazione sulla portata del mandato del docente ci spinge alla conclusione che questo mandato non si concilia con la subordinazione del docente a un ispettore con funzioni di stretta vigilanza. I docenti chiedono una maggiore consulenza, cui si può provvedere affidandone il compito ad una loro collega, che vi attenda a tempo pieno.

Proprio in considerazione della mutata funzione della casa dei bambini è oggi impensabile che la consulenza possa essere espletata da una sola persona per l'intero Cantone, per cui si propone una ripartizione, appena più soddisfacente, per Distretti.

## Titolo terzo

### INSEGNAMENTO OBBLIGATORIO

*Art. 43 bis* : testo nuovo

*Assemblea degli studenti*

*Nelle scuole maggiori gli studenti hanno diritto di riunirsi in assemblea nell'istituto scolastico e durante l'orario scolastico.*

*Nota ad art. 43 bis* :

« Un souci constant s'est manifesté, à propos de la pédagogie institutionnelle, et de la participation des élèves, de faire de la participation un instrument d'éducation, d'y entraîner les enfants et les adolescents et de les habituer à la considérer comme un mode de vie » (estratto dalle conclusioni del Seminario di Montana sulla partecipazione organizzato nel giugno 1969 dalle Autorità scolastiche ginevrine).  
I regolamenti scolastici dei diversi ordini e istituti, stabiliti dai docenti congiuntamente agli allievi, preciseranno le modalità di esercizio di questo diritto.

*Art. 76* : modifica del testo attuale del terzo capoverso

Conseguimento della patente di insegnamento per la Scuola maggiore  
I docenti di scuola maggiore devono possedere la patente relativa, conseguita in seguito ad un esame presso la scuola magistrale dopo un minimo di quattro anni di insegnamento nelle scuole elementari.  
Sono ammessi all'esame solo docenti che, a giudizio del collegio degli ispettori, hanno dato buona prova.  
L'esame è preceduto da un corso orientativo e di preparazione, della durata complessiva di due mesi, da svolgersi in due sessioni estive di uguale durata e un secondo turno fissato dal DPE.

*Nota ad art. 76* :

Viene abrogata la seconda frase del terzo capoverso. Resta così stabilito il principio del libero accesso di tutti i docenti di scuola elementare ai corsi per la patente di scuola maggiore.

Il docente ritenuto abile ad insegnare durante almeno quattro anni nella scuola elementare, non deve sottostare ad ulteriori prove quanto alla sua idoneità a frequentare i corsi per la patente di scuola maggiore.

A seguito della modifica apportata al terzo capoverso dell'art. 76 devono pure essere abrogati i capoversi 3 e 5 del Regolamento scuole obbligatorie.

*Art. 82* : modifica del testo attuale

*Periodo di nomina*

Il maestro è nominato per un periodo di sei anni.

I docenti di prima nomina in un Comune si intendono nominati per un anno a titolo di prova. Se questa riesce soddisfacente, a giudizio dell'ispettore, sono confermati per l'intero periodo. L'ispettore può esigere, quando ciò è giustificato dalle circostanze, un secondo anno di prova.

*Nota ad art. 82* :

Si propone l'abrogazione del testo che prevede l'istituzione del primo e del secondo anno di prova, che si giustifica in considerazione del carattere di titolo d'abilitazione professionale che riveste la patente di maestro conferita dalla scuola magistrale.

Attraverso l'abrogazione di questo testo si evita inoltre che l'istituto del periodo di prova venga usato come misura disciplinare. Ciò contrasta con lo spirito della legge.

**Art. 83: Modifica del testo attuale**

**Disdetta del contratto**

Se il contratto non è disdetto, per motivi gravi, entro il 30 giugno dell'anno della sua scadenza, e se l'ispettore non fa opposizione, s'intende che il contratto stesso è rinnovato per un altro periodo di sei anni, alle medesime condizioni (art. 8 legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti).

Sulla fondatezza dei motivi gravi, che il Municipio deve comunicare all'interessato con lettera raccomandata, contenente la risoluzione motivata, il docente ha la facoltà di ricorrere entro 15 giorni dalla comunicazione della disdetta, al Consiglio di Stato, che giudica udito il preavviso dell'ispettore. Contro la decisione del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

**Nota ad art. 83:**

L'abrogazione della menzione di cui al 1 cpv. è giustificata dall'esigenza di non mantenere il docente in una posizione più sfavorevole rispetto a quella del funzionario per quanto attiene alle condizioni legali della disdetta.

Il cpv. 2 viene sostituito con il testo che segue:

*Il contratto può essere disdetto soltanto per motivi gravi, riservati i principi generali del diritto amministrativo relativi all'eccesso di potere, nonché l'applicazione analogica dell'art. 2 cpv. 2 CCS (abuso di diritto).*

*Il fatto che può dare luogo alla disdetta deve essere notificato al docente immediatamente, al più tardi entro il 30 giugno dell'anno scolastico corrente, da parte dell'Autorità di nomina, che apre la relativa inchiesta. La disdetta deve essere comunicata per raccomandata al docente interessato, che ha facoltà di ricorrere al Consiglio di Stato e quindi al Tribunale amministrativo, se essa emana dal Municipio e direttamente al Tribunale amministrativo se essa emana dal Consiglio di Stato.*

**Nota:**

L'obbligo di notifica immediata al docente del fatto che potrebbe dare luogo alla disdetta promuove l'osservanza anche da parte dell'Autorità di nomina del principio della buona fede processuale, che prescrive il valersi di mezzi tenuti celati per sottrarli alla controprova e alle contro-osservazioni da parte dell'incolpato.

**Art. 91: Modifica**

**Testo attuale:**

**Lagnanze contro il maestro**

Le lagnanze contro il maestro devono essere presentate alla delegazione scolastica — o, laddove esiste, al direttore — che le comunica al Municipio. Se la delegazione o il Municipio non provvedono efficacemente, le lagnanze vanno comunicate all'ispettore e, da questo, occorrendo, al DPE.

L'Autorità adita procede alle inchieste opportune e decide, udite le giustificazioni del maestro.

**Testo nuovo:**

**Osservazioni dei genitori**

*Ogni genitore può presentare le proprie osservazioni di carattere scolastico al docente personalmente. Questi è tenuto a fornire le relative informazioni e spiegazioni. Il genitore richiedente che non si ritiene soddisfatto presenterà le proprie osservazioni per iscritto all'ispettore,*

*che le trasmette al docente interessato. L'ispettore, una volta sentiti congiuntamente il docente e il genitore, prende posizione per iscritto sulle osservazioni, dichiarandole infondate oppure invitando il docente a conformarsi.*

*Contro questa decisione, il genitore ed il docente hanno facoltà di ricorso al DPE.*

**Nota ad art. 91 :**

Il testo nuovo dell'art. 91 impedisce la delazione anonima, che non merita di essere giuridicamente protetta, prevedendo per contro uno scambio di opinioni diretto fra docente e genitore.

Il nuovo testo dell'art. 91 comporta inoltre l'abrogazione dei seguenti articoli :

art. 70 Regolamento scuole obbligatorie

art. 40 Regolamento case dei bambini.

**Art. 92 : Modifica del testo attuale**

**Sanzioni disciplinari**

Richiamata la legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti, il diritto di infliggere sanzioni disciplinari è delegato come segue :

1. al Municipio :  
l'ammonimento ;
2. all'ispettore di circondario :  
l'ammonimento ;
3. al Dipartimento :
  - a) l'ammonimento,
  - b) la multa mediante ritenuta sull'onorario fino al massimo di franchi duecento,
  - c) il divieto di assumere l'ufficio di maestro in un luogo determinato fino a un intero periodo di nomina,
4. al Consiglio di Stato :
  - a) la differita concessione di qualunque aumento di stipendio per un tempo determinato,
  - b) il collocamento temporaneo in posizione provvisoria,
  - c) la sospensione temporanea fino a 3 mesi con ritenuta corrispondente sull'onorario,
  - d) la destituzione con l'interdizione temporanea o definitiva dall'insegnamento.

Contro i provvedimenti disciplinari del Consiglio di Stato previsti dalla cifra 4 è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

Le norme della legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti concernenti la prescrizione e il diritto di ricorso in materia disciplinare sono applicabili anche ai docenti di nomina non cantonale.

**Nota all'art. 92 :**

La lettera c) del n. 3 e la lettera d) del n. 4 vengono abrogate.

Si tratta di sanzioni per violazione dei doveri di servizio, che appaiono sproporzionate, poichè nel caso di un docente equivalgono in pratica all'interdizione dai pubblici uffici prevista quale pena accessoria dall'art. 51 CPS ; detta pena accessoria è riservata agli autori di reati comuni.

Si osserva che il Consiglio di Stato ha comunque la facoltà di fare capo al licenziamento per motivi gravi.

**Art. 93 :** testo attuale

**Sospensione provvisoria**

In casi gravi e urgenti il Municipio può sospendere provvisoriamente un maestro, dandone immediata comunicazione all'ispettore e al Dipartimento. Analogo diritto compete all'ispettore.

Il Dipartimento conferma o revoca la sospensione provvisoria, ordinando l'apertura dell'inchiesta relativa.

testo nuovo :

**Sospensione provvisoria**

*La sospensione provvisoria di un docente dall'insegnamento può essere decretata soltanto in casi gravi e urgenti, ossia quando vi è fondato motivo di temere che dal ritardo a procedere nelle vie ordinarie potrebbe derivare un danno considerevole e non altrimenti evitabile.*

*La sospensione provvisoria è decretata dal Consiglio di Stato, rispettivamente dal Municipio a seconda che il docente sia di nomina cantonale o comunale. In quest'ultimo caso, il Municipio deve darne immediata comunicazione al DPE, il quale, entro tre giorni dall'avvenuta comunicazione, conferma o revoca la sospensione provvisoria.*

*In ogni caso, l'Autorità ordina immediatamente l'apertura di un'inchiesta. Contro la decisione di sospensione provvisoria decretata dal Consiglio di Stato, come istanza unica oppure come istanza di ricorso contro la decisione municipale, è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.*

**Nota all'art. 93 :**

La sospensione provvisoria, per la sua natura giuridica intrinseca può essere giustificata solamente dal profilo della continuazione dell'insegnamento, ma non da quello della sospensione dallo stipendio. In quest'ultimo caso la sospensione provvisoria verrebbe ad assumere carattere di misura punitiva preventiva, ciò che è in palese contrasto con la natura stessa dei giudizi provvisori.

La corretta applicazione e interpretazione dei requisiti di gravità e urgenza deve essere ancorata nel testo di legge, come nel caso dell'art. 376 nuovo CPC e 390 vecchio CPC.

Il pregiudizio spesso irreparabile, che arreca al docente la sospensione provvisoria, esige che questo provvedimento cautelare sia appellabile all'Autorità giudiziaria, indipendentemente dal fatto che la misura sia appellabile nel merito o meno (cfr. art. 21 CPA).

**Art. 96 :** testo attuale

**Organi di vigilanza**

Il Dipartimento esercita la vigilanza sulle scuole obbligatorie :

- a) con gli ispettori scolastici di circondario ;
- b) con l'ispettore delle scuole professionali ;
- c) con l'ispettrice delle scuole di economia domestica ;
- d) con i medici delegati o scolastici.

**Art. 96 :** testo nuovo

**Organi di consulenza**

*Nelle scuole obbligatorie il Dipartimento esercita la consulenza pedagogica e didattica per i docenti attraverso :*

- a) la sezione pedagogica
- b) l'ispettore delle scuole professionali
- c) l'ispettrice delle scuole d'economia domestica

*d) i consulenti didattici*

*e) i medici delegati e i medici scolastici.*

**Nota ad art. 96 :**

In questo articolo viene chiarita la posizione della Sezione pedagogica rispetto ai docenti, colmando così una lacuna che ha suscitato non poche difficoltà quanto alle competenze di questo organo del DPE.

Incombe evidentemente ai docenti che operano nella scuola stabilire le modalità del loro operato pedagogico, mentre invece è compito di chi conduce studi e ricerche la consulenza nei confronti dei docenti.

Questo vale anche per gli ispettori, che vengono sostituiti con dei consulenti didattici, poichè le lacune di carattere pedagogico-didattico della nostra scuola necessitano di una consulenza, ma non certo di una vigilanza, al fine di essere colmate.

**Art. 97 :** testo attuale

Ispettori scolastici di circondario

Il Consiglio di Stato determina i circondari, nomina gli ispettori e ne designa la sede, scegliendo di regola il luogo più centrale di ogni circondario.

Testo nuovo

*Consulenti didattici*

*Per ogni circondario i docenti designano un loro collega cui affidare la funzione di consulenza e coordinamento pedagogici.*

*La durata in funzione è di tre anni ed è rinnovabile.*

**Nota ad art. 97 :**

Si veda la nota relativa all'art. 29 LS.

**Art. 99 :** testo attuale

Doveri

Agli ispettori spetta la sorveglianza e la direzione didattica delle scuole.

Essi devono in particolare :

(.....)

Testo nuovo

*Ai consulenti didattici spettano la consulenza e il coordinamento pedagogici nei confronti dei docenti del proprio circondario :*

(.....)

**Art. 104 :** testo attuale

Collegio degli ispettori

Gli ispettori costituiscono sotto la presidenza del direttore della Scuola magistrale o, in sua assenza, del docente di pedagogia, il collegio degli ispettori, il cui compito è di discutere problemi d'ordine generale relativi alla scuola obbligatoria e stabilire direttive didattiche.

Al collegio spetta pure l'esame dei libri di testo da adottare nelle scuole obbligatorie e farne preavviso al Dipartimento.

La facoltà di convocare il Collegio degli ispettori spetta al Dipartimento e al presidente del collegio.

Alle sedute del collegio degli ispettori devono essere convocati l'ispettore delle scuole professionali, l'ispettrice delle scuole d'economia domestica e l'ispettrice delle case dei bambini per le trattande che esigono un contributo nella materia di loro competenza.

Testo nuovo :

*Collegio dei consulenti didattici*

*I consulenti didattici costituiscono, sotto la presidenza del direttore della scuola magistrale o, in sua assenza, del docente di pedagogia, il Collegio dei consulenti didattici, il cui compito è di discutere problemi d'ordine generale relativi alla scuola obbligatoria e stabilire raccomandazioni didattiche all'intenzione dei docenti.*

*Al Collegio spetta l'esame dei libri di testo da sottoporre in elenco indicativo ai docenti delle singole sedi.*

Nota all'art. 104 :

La nuova composizione del Collegio dei consulenti discende dalla revisione del testo dell'art. 97.

Funzione del Collegio è garantire il coordinamento dell'insegnamento e dei sussidi didattici.

Le modalità di funzionamento del Collegio non sono completate nel nuovo art. 104, ma possono far oggetto di regolamento interno che verrà stabilito dal Collegio stesso, valutando le proprie esigenze.

Art. 109 : testo attuale

Direzione collegiale

I Comuni che hanno un numero ragguardevole di scuole, o anche più Comuni insieme, possono affidare a un docente la direzione didattica o nominare, oltre alla delegazione scolastica, un direttore didattico, in possesso di patente per l'insegnamento. Il direttore didattico è subordinato alla Delegazione scolastica e all'ispettore di circondario. I suoi compiti sono indicati nel regolamento particolare.

Testo nuovo

*Nei Comuni che hanno un numero ragguardevole di classi, i docenti si costituiscono in Collegio, cui competono l'organizzazione, l'amministrazione e la vigilanza didattica e disciplinare della scuola.*

*Udito l'avviso dei docenti, i Comuni devono nominare un segretario amministrativo.*

*Il Collegio dei docenti può designare nel suo seno, per la durata di un anno scolastico, un collegio di direzione, i cui compiti esecutivi sono stabiliti dal Collegio dei docenti.*

*Sulle principali questioni relative all'organizzazione dell'istituto nonché al contenuto e al metodo dell'insegnamento, il Collegio dei docenti decide tenendo conto del preavviso dei genitori, debitamente interpellati.*

*Nella scuola maggiore la consultazione si estende agli studenti.*

Nota ad art. 109 :

Questo articolo introduce il principio della direzione collegiale di singoli istituti, nei quali il numero dei docenti è sufficiente per costituire un collegio.

Per non distogliere i docenti dall'insegnamento, le mansioni amministrative vengono affidate a un segretario amministrativo, che godrà dello statuto di funzionario cantonale o comunale.

Quanto alle competenze del collegio, viene introdotto, estendendolo, il principio già riconosciuto dal Consiglio di Stato nella sua risposta del 13 ottobre 1971 al deputato Krähenbühl, dove si afferma : « Conveniamo invece sulla legittimità di una partecipazione attiva plenaria e soprattutto collegiale dei docenti all'elaborazione dei programmi e dei piani di studio, procedura che già è in atto specialmente a livello di scuola secondaria ».

Viene inoltre data attuazione sostanziale al principio più volte ribadito nella legge della scuola di creare e mantenere il contatto tra la scuola e i genitori,

che vengono chiamati direttamente, e non più per il tramite di loro rappresentanti quali, ad es., le delegazioni scolastiche, a svolgere il loro ruolo di componente attiva della scuola.

**Art. 115:** testo attuale

**Biblioteche scolastiche**

Ogni Comune deve possedere una biblioteca scolastica e deve stanziare nei bilanci di ogni anno un credito adeguato.

I libri sono scelti di regola su di un elenco allestito dal Dipartimento. Quelli d'altra provenienza devono essere approvati dall'ispettore.

Per acquisti di una certa importanza lo Stato può concedere un sussidio fino al 30 %.

Testo nuovo del secondo capoverso :

*Il Collegio dei docenti di ogni sede scolastica stabilisce l'elenco dei testi da acquistare.*

#### Titolo quarto

### INSEGNAMENTO SECONDARIO

**Art. 121:** testo attuale

**Direzione e Collegio dei professori**

Alla testa di ogni scuola è posto un direttore cui competono l'organizzazione, l'amministrazione e la vigilanza didattica e disciplinare della scuola.

E' assistito dal Collegio dei professori secondo le norme del regolamento e può essere coadiuvato da uno o più vice-direttori.

Più scuole in un'unica sede possono essere sottoposte a una sola direzione.

testo nuovo

**Direzione collegiale**

*In ogni scuola i docenti si costituiscono in Collegio dei professori, cui competono l'amministrazione, l'organizzazione e la vigilanza didattica e disciplinare della scuola.*

*Il Collegio designa nel suo seno per la durata di un anno scolastico un Collegio di direzione i cui compiti esecutivi sono stabiliti dal Collegio dei professori.*

*Sentito l'avviso del Collegio, il Consiglio di Stato può nominare un segretario amministrativo.*

*Sulle questioni principali relative all'organizzazione dell'istituto nonché al contenuto e al metodo d'insegnamento il Collegio dei professori decide tenendo conto del preavviso dei genitori e degli studenti, debitamente interpellati.*

**Nota ad art. 121 :**

Si vedano le note ad art. 109.

Vengono abrogati, in seguito all'introduzione del nuovo art. 121, gli articoli 21 e 23 cpv. 1 e 3 del Regolamento scuole secondarie.

**Art. 122:** testo attuale

**Collegio dei direttori**

I direttori delle scuole secondarie costituiscono, sotto la presidenza del rettore del liceo, il Collegio dei direttori, il cui compito è di esaminare problemi d'ordine generale relativi alla scuola secondaria e stabilire direttive didattiche.

Al Collegio spetta pure l'esame dei libri di testo da adottare nelle scuole secondarie e farne preavviso al Dipartimento.  
La facoltà di convocare il Collegio dei direttori spetta al Dipartimento e al presidente del Collegio.

testo nuovo.

*Collegio di coordinamento*

*I rappresentanti dei collegi dei professori delle scuole secondarie costituiscono il Collegio cantonale di coordinamento, il cui compito consiste nell'esame dei problemi di ordine generale relativi alla scuola secondaria nonché nell'emanazione di raccomandazioni di carattere didattico.*

**Art. 122 bis:** nuovo.

*Assemblea degli studenti*

*Nelle scuole secondarie gli allievi hanno diritto di riunirsi in assemblea nell'istituto scolastico e durante l'orario scolastico.*

**Nota ad art. 122 bis :**

Si vedano le note ad art. 43 bis.

**Art. 123 :** testo attuale modificato

*Requisiti per la nomina dei docenti*

*Nelle scuole secondarie possono essere nominati candidati che siano in possesso di un diploma di studi completi conseguito in un istituto di grado universitario o, in difetto, giudicati idonei, mediante esame, da una Commissione di periti scelti per la metà dal Consiglio di Stato su proposta del Dipartimento e per l'altra metà dal Collegio dei professori dell'istituto in cui deve avvenire la nomina.*

*I concorrenti devono sostenere, indipendentemente dalla prova d'abilitazione di cui sopra, una prova pratica dalla quale risulti la loro attitudine didattica.*

*Sono dispensati dalla prova pratica di cui al cpv. precedente i concorrenti che abbiano già insegnato quali maestri nominati o quali incaricati per almeno due anni in una scuola pubblica del Cantone.*

**Nota ad art. 123 :**

L'art. 123 è mutato con le modifiche in lettere corsive. Viene aggiunto un quarto capoverso del seguente tenore :

*La Commissione d'esami allestisce una graduatoria dei candidati, in base alla quale il Consiglio di Stato provvede alla nomina.*

*Ogni candidato riceve copia del rapporto di esame che lo riguarda nonché della graduatoria suddetta.*

*Di regola la pubblicazione del bando avviene al più tardi entro tre mesi dalla fine dell'anno scolastico.*

**Nota ad art. 123 cpv. 4 :**

Vincolando l'Autorità di nomina alla graduatoria stabilita dalla Commissione esaminatrice, viene garantita una nomina fondata esclusivamente su criteri di idoneità professionale.

**Art. 125 :** testo attuale completato

*Sussidi didattici*

*Ogni scuola ha una raccolta di strumenti e di materiale didattico per l'insegnamento delle scienze e biblioteche destinate agli allievi.*

*Dove non esistono biblioteche annesse alla scuola, i docenti devono poter disporre di libri d'interesse prevalentemente scientifico.*

*Il Collegio dei docenti di ogni sede scolastica stabilisce l'elenco dei sussidi scolastici, in particolare dei libri per la biblioteca, da acquistare per l'istituto.*

## Titolo quinto

### INSEGNAMENTO PROFESSIONALE

*Art. 153 bis* : testo nuovo

di uguale tenore dell'art. 121 LS (scuole secondarie), che istituisce la direzione collegiale.

Si richiama la nota ad art. 121.

*Art. 156* : testo attuale

Collegio dei direttori

.....

testo nuovo

*Collegio di coordinamento*

.....

*Nota ad art. 156* :

L'attuale articolo 156 viene abrogato e sostituito con un articolo dello stesso tenore dell'art. 122 LS. Si veda inoltre la nota ad art. 122.

*Art. 156 bis* : testo nuovo

*Assemblea degli studenti*

.....

*Nota ad art. 156 bis* :

L'attuale articolo 156 bis viene abrogato e sostituito con un articolo dello stesso tenore dell'art. 122 bis LS. Si veda inoltre la nota all'art. 122 bis.

*Art. 157* : testo attuale completato

Requisiti per la nomina dei docenti

.....

*Tutte le nomine avvengono previa pubblicazione del bando di concorso sul Foglio ufficiale...*

*Nota ad art. 157* :

L'art. 157 viene completato con un cpv. 5 dello stesso tenore del cpv. 4 (nuovo) dell'art. 123 LS. Si veda in proposito la nota all'art. 123.

### SPIEGAZIONI CIRCA IL MODO DI LETTURA

- Gli articoli menzionati senza indicazione del relativo testo legale sono tutti articoli della legge della scuola.
- Per ragioni di spazio la nota marginale di ogni articolo viene riportata in capo all'articolo corrispondente.
- Per ragioni di chiarezza il testo di articoli o parte di articoli di legge nuovi, proposti dalla presente revisione, sono scritti in corsivo.